

Uffici:SINDACO



# COMUNE DI SALCITO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Umberto I° 4 - C.F. 00069960706 - Tel. 0874/878131 - Fax 0874/878380

E.mail: [info@comunedisalcito.it](mailto:info@comunedisalcito.it)

**ORIGINALE**

**ORDINANZA N. 1**

**Salcito, 01-02-2021**

**R.A. n. 16**

**OGGETTO: Macellazione domiciliare di animali suini**

## **IL SINDACO**

**RICHIAMATE** le deliberazioni del Consiglio dei ministri:

- del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;
- del 29 luglio 2020 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- del 7 ottobre 2020 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021;
- del 14 gennaio 2021 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021;

**RICHIAMATE** le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Molise:

- n. 51 del 7 dicembre 2020 con la quale sono state disposte misure di contenimento in materia di istruzione, trasporti e accesso ai luoghi pubblici;

- n. 2 del 5 gennaio 2021 con la quale sono stati prorogati fino al 17 gennaio 2021 gli effetti delle disposizioni di cui alla suindicata ordinanza;
- n. 3 del 6 gennaio 2021 con la quale sono state dettate ulteriori disposizioni in materia di istruzione;
- n. 6 del 16 gennaio 2021 con la quale sono stati ulteriormente prorogati fino al 31 gennaio 2021 gli effetti di alcune delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 51 del 2020 e sono state dettate misure di contenimento in materia di macellazione domiciliare;

PRESO ATTO dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 8 del 31-01-2021 avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. ulteriori provvedimenti in materia di mobilità, trasporti, accesso ai luoghi pubblici e macellazione";

RICHIAMATO in particolare, l'articolo 2 della richiamata ordinanza, che prevede:

"1. In deroga all'articolo 2 dell',ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Molise n. 6 del 16 gennaio 2021 è facoltà dei Sindaci autorizzare la macellazione domiciliare di animali suini, previo accertamento della compatibilità dello svolgimento della suddetta attività con l'andamento della situazione epidemiologica, impartendo specifiche disposizioni atte ad assicurare il distanziamento interpersonale e eventuali assembramenti";

DATO ATTO che attualmente l'andamento della situazione epidemiologica nel territorio di Salcito non è mai stata particolarmente grave;

RITENUTO comunque adottare un provvedimento che rispetti quanto precedentemente comunicato dall'ASREM;

RICHIAMATA la nota prot. 123677 del 11-12-2020, trasmessa dal Dott. Angelo NIRO, Direttore della U.O.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale della ASReM, contenente proposta di adozione di provvedimento comunale per la macellazione di suini per uso privato.

RITENUTO di dover aderire a tale richiesta per ragioni inerenti la tutela della salute ed igiene pubblica, adottando i provvedimenti conseguenti meglio specificati nel dispositivo;

**VISTI:**

il Regolamento CE/853/2004 che in merito prevede: *Il presente regolamento non si applica: a) alla produzione primaria per uso domestico privato; b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;*

la Nota del Ministero della Salute prot. n. 20151 del 24.05.2006  
la Nota del Ministero della Salute prot. n. 0000150 –P– del 04/01/2019  
la Nota del Ministero della Salute prot. n. 0039812 –P– del 11/11/2020

CONSIDERATO che le macellazioni a domicilio - per consuetudine - si svolgono con la presenza di più persone anche non appartenenti allo stesso nucleo familiare si ritiene necessario fornire le raccomandazioni specifiche per il contenimento e la gestione dell'emergenza da COVID-2019.

Visto l'art. 50, c. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Tutto ciò premesso,

### ORDINA

Che, stante l'emergenza da Covid-19 che impone di ridurre al minimo i contatti tra persone, è raccomandato ai possessori di suini da macellare per autoconsumo di verificare la possibilità di effettuare la stessa presso mattatoi riconosciuti;  
in caso di difficoltà e fino ad esaurimento dell'esigenza stagionale (15 Marzo 2020), è consentito macellare a domicilio fino a 4 suini sempre per autoconsumo (del proprio nucleo familiare) a condizione che **il proprietario comunichi al Servizio Veterinario con almeno 72 di anticipo telefonando (evitando la presenza negli uffici) ai seguenti numeri:**

#### Punti accesso richieste

Sede	Telefono	Orario
Trivento	0874 409990	dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00
		Lunedì dalle 15 alle 17

La macellazione a domicilio è subordinata all'osservanza, da parte dell'interessato, delle **condizioni vincolanti riportate di seguito pertanto:**

- gli animali dovranno essere macellati nel rispetto delle norme che disciplinano il benessere relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento e nello specifico da personale esperto, proprietario o da altra persona sotto la responsabilità ed il controllo dello stesso, con l'utilizzo d'idonei mezzi di stordimento (pistola a proiettile captivo);
- all'abbattimento deve seguire l'immediata recisione dei grossi vasi sanguigni del collo; gli strumenti utilizzati e gli utensili devono essere conservati in buone condizioni d'igiene, lavati e disinfettati prima e dopo ogni macellazione.
- è consentita la macellazione fino a 4 suini per ogni nucleo familiare;
- è vietata la macellazione per conto terzi;
- è vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati.

### RENDE NOTO

**Che la persona che procede alla macellazione dovrà richiedere, ai numeri suddetti, l'intervento ispettivo del veterinario ufficiale in tutte quelle situazioni in cui viene rilevata nell'animale vivo o**

**macellato un quadro che non dovesse risultargli, per qualsiasi motivo, di assoluta e indubbia chiarezza e sicurezza**

**Gli interessati che VOGLIONO la visita veterinaria:** dovranno sottoporre a visita la carcassa e gli organi e versare mediante bollettino CCP n. 13179866 intestato a Dipartimento Unico di Prevenzione sono di € 16,00); la visita predetta NON è effettuata nei giorni festivi ed è concordata con il Servizio Veterinario.

**Che il 10% di suini macellati sarà sottoposto a visita sanitaria senza preavviso da parte del medico veterinario al fine di verificare la regolarità della procedura.**

Le contravvenzioni alle prescrizioni della presente Ordinanza sono punite con pene pecuniarie salvo le pene maggiori sancite dal C.P. e per i reati da esso previsti.

#### **ORDINA:**

- il rispetto delle seguenti misure per la prevenzione del covid-19

I proprietari degli animali che è necessario limitare la presenza di persone non conviventi alle stringenti necessità e comunque nei limiti imposti dalle disposizioni vigenti, adottando nel contempo le seguenti misure:

- in caso di febbre (oltre i 37.5°C) o altri sintomi influenzali vi è l'obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- non possono partecipare alle operazioni di macellazione e lavorazione delle carni persone che negli ultimi 14 giorni hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
- il locale in cui si svolge la lavorazione delle carni deve essere frequentemente aerato, evitando per quanto possibile la formazione di vapore e di condensa;
- devono essere adottate precauzioni igieniche rendendo disponibili alle persone presenti idonei mezzi detergenti per le mani e raccomandando loro la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone;
- qualora l'attività imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative si raccomanda l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione.

Le contravvenzioni alle prescrizioni della presente Ordinanza sono punite con pene pecuniarie salvo le pene maggiori sancite dal C.P. e per i reati da esso previsti.


#### **DISPONE**

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet <http://www.comune.salcito.cb.it>;

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
  - o Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso;
  - o Questura di Campobasso;
  - o Comando Stazione Carabinieri di Trivento;
  - o Asrem;

**RENDE NOTO**

che avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

 **IL SINDACO**  
**GIOVANNI GALLI**  
*Giovanni Galli*